


CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ...1...1...LUG...2013...



Unione Province d'Italia



UPI

EMENDAMENTI DECRETO LEGGE 21 giugno 2013 n. 69/13
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Parere Conferenza Unificata 11 luglio 2013

L'UPI esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti
proposti con particolare riferimento agli articoli 9, 13, 18 e 49

ARTICOLO 9

(accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei)

Al comma 2, sostituire le parole “lo Stato, o la Regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell’adozione di atti di competenza degli enti territoriali” con le parole “lo Stato, o la regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell’adozione di atti di competenza delle Regioni o degli enti locali”.

Motivazione

Il comma 2 attribuisce un potere sostitutivo allo Stato e alle regioni nei confronti degli enti territoriali, senza specificare le categorie degli enti, per i quali il territorio è elemento costitutivo e competenti all’attuazione di progetti di utilizzazione di fondi, sui quali tale potere può essere esercitato.

Va chiarito che la disposizione intende attribuire potere sostitutivo allo Stato anche nei confronti delle regioni

*(L’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla riforma del Titolo V del 2001, prevede un **potere sostitutivo del Governo** nei confronti di Regioni ed enti locali in gravi casi di inadempienza -mancato rispetto di norme internazionali o comunitarie- oppure qualora sia in pericolo la sicurezza pubblica, od ancora quando, in generale, lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica del Paese).*



ARTICOLO 9
(accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

“4-bis. Al termine dell'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 inserire il seguente “ Per gli anni 2013 e 2014 l'esclusione delle spese proprie sostenute per il cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari opera anche per comuni e province”

Motivazione:

Si ritiene necessario, al fine di non disperdere le potenzialità di attrazione dei fondi comunitari da parte di comuni e province, utilizzare i fondi stanziati anche per comuni e province nella quota di cofinanziamento nazionale, non facendoli pesare sul loro patto di stabilità interno.



ARTICOLO 10

(liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)

Eliminare il comma 1.

Al comma 2 eliminare il primo periodo.

Motivazione

La formulazione del testo non è chiara e rischia di creare dubbi sulle finalità della norma che mira a liberalizzare l'offerta di accesso ad Internet per tutti i soggetti che non sono operatori di telecomunicazioni, vista la positiva esperienza di diversi enti locali che, in questi anni, hanno realizzato reti pubbliche di connessione e punti accesso "wi-fi" che consentono agli utenti di accedere ad internet.



ARTICOLO 13
(Governance dell'Agenda digitale italiana)

Al comma 1, dopo le parole “da un Presidente di Regione” aggiungere “, da un Presidente di Provincia”; sostituire le parole “delle imprese private e delle università” con le parole “esponenti delle associazioni di categoria operanti nel settore, di associazioni della società civile e dell’università”.

Motivazione

La sentenza della Corte costituzionale del 3 luglio ha dichiarato l'incostituzionalità dei decreti legge del Governo che svuotavano le Province delle loro funzioni, le trasformavano in enti di secondo grado e ne riordinavano le dimensioni territoriali. Il disegno di legge costituzionale di abolizione delle Province è solo alla fase iniziale del suo iter. In attesa del completamento del lungo percorso di modifica della Costituzione, per il proficuo avvio dei lavori della Cabina di regia dell'agenda digitale è necessario che tutti i soggetti che partecipano alle attività di digitalizzazione della PA siano coinvolti. Ciò vale anche per un più completo coinvolgimento dei soggetti della società civile.



ARTICOLO 18

(Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli comuni)

Alla fine del comma 8 aggiungere le seguenti parole “e d’intesa con la Conferenza Stato Città Autonomie locali”

Motivazione

Si ravvisa la necessità di condividere il Piano di edilizia scolastica con Province e Comuni, che sono enti proprietari degli edifici scolastici, su cui si effettueranno gli interventi per l’innalzamento del livello di sicurezza



ARTICOLO 20

(Riprogrammazione interventi del Piano nazionale sicurezza stradale)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis: “Per le attività di raccolta dati di incidentalità stradale di cui al comma precedente ci si avvale della collaborazione dei dati raccolti ed elaborati dalle Province, per il tramite dell’UPI Unione delle Province d’Italia, secondo convenzione quadro da stipularsi entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto tra UPI e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Al comma 4, dopo le parole “sulla base delle proposte formulate dalle Regioni” inserire le seguenti “sentita la Conferenza Unificata”.

Motivazione

Occorre creare una rete sistemica di raccolta dati , attraverso l’UPI, che consenta di sfruttare la rete degli osservatori provinciali sull’incidentalità stradale, a fronte della rete di oltre 130.000 km. di strade provinciali .

Si ravvisa infatti la necessità che si strutturi un momento di confronto con gli enti locali circa la realizzazione in cofinanziamento di un Programma di interventi di sicurezza stradale, la prosecuzione del monitoraggio dei programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e l’implementazione e il miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalità stradale



ARTICOLO 49

(Proroga e differimento termini in materia di spending review)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis: “ Le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di incompatibilità trovano applicazione in relazione agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo.”

2-ter: “ All’articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 dopo le parole “incarichi dirigenziali” aggiungere la seguente: “esterni”.”

Motivazione

L'emendamento 2 bis si rende necessario in quanto la norma in oggetto non prevede un regime transitorio di entrata in vigore delle disposizioni ivi previste in relazione alle nuove ipotesi di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi presso le PA e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Ciò, di fatto, incide su situazioni consolidate, nel pieno rispetto del quadro legislativo allora vigente, prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo.

Occorre, pertanto, prevedere che, in ossequio ad un principio generale del nostro ordinamento per cui tempus regit actum, le nuove ipotesi di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi previste dal citato decreto legislativo n. 39/2013 non operano in relazione agli incarichi ed alle cariche già ricoperte o conferite alla data di entrata in vigore del decreto stesso, trovando invece applicazione solo in relazione agli incarichi ed alle cariche ricoperte o conferite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

L'emendamento 2 ter viene presentato in quanto la vigente previsione normativa è del tutto eccedente rispetto alle finalità della legge delega; la lettera c) del c. 50 della legge n. 190/2012 demanda, infatti, al legislatore delegato il compito di “c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive”; la legge 190/2012 dunque fa esclusivo riferimento alla non conferibilità di incarichi dirigenziali esterni, mentre il legislatore delegato non opera alcun distinguo.

Inoltre, la norma non appare applicabile in quanto, atteso che non è possibile non consentire la partecipazione ai pubblici concorsi di tutti i cittadini che ne hanno i requisiti, non è chiaro cosa comporta l'inconfiribilità dell'incarico di dirigenziale qualora coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico a termini dell'art. 7, c. 2, lettera b) partecipano ad un pubblico concorso e risultino vincitori.

